REGOLAMENTO (CE) N. 1789/94 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1994

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1994 per le carni bovine fresche, refrigerate o congelate nel quadro dei regimi di importazione previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e dall'accordo interinale con l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca (RFCS)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1390/94 della Commissione, del 17 giugno 1994, che stabilisce per il periodo dal 1º luglio 1994 al 30 giugno 1995 le modalità d'applicazione dei regimi d'importazione di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria e dall'accordo interinale con l'ex Repubblica federativa ceca e° slovacca (¹), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1390/94, sono stati fissati i quantitativi di cami bovine fresche, refrigerate o congelate originarie della Polonia, dell'Ungheria, e della Repubblica ecca e della Repubblica slovacca che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1º luglio al 30 settembre 1994; che, dati i quantitativi per i quali sono stati chiesti i titoli di importazione, è possibile soddisfare interamente le domande;

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1390/94, se nel corso dell'anno 4 dal 1º luglio 1994 al 30 giugno 1995 i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione presentate per il primo, secondo o terzo periodo indicato al paragrafo 2 dello stesso articolo sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti a quelli disponibili per il periodo successivo; che, alla luce dei quantita-

tivi rimanenti per il primo periodo, è opportuno stabilire i quantitativi disponibili, per i quattro paesi considerati, per il secondo periodo, dal 1º ottobre al 31 dicembre 1994_{19.}

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- Le domande di titoli di importazione presentate nel periodo dal 1º luglio al 30 settembre 1994 nel quadro del regime di importazione di cui al regolamento (CE) n. 1390/94 sono interamente soddisfatte.
- I quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1390/94, intercorrente tra il 1º ottobre e il 31 dicembre 1994, ammontano a:
- 2 398,0 tonnellate di carni originarie della Polonia,
- 2 809,0 tonnellate di carni originarie dell'Ungheria,
- 1 120,0 tonnellate di carni originarie della Repubblica ceca.
- 495,0 tonnellate di carni originarie della Repubblica slovacca.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione